

N. R.G. 22/2023



Tribunale Ordinario di Rimini
Sezione Fallimentare Ufficio di Rimini

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.Francesca Miconi - Presidente

dott.Maura Mancini - Giudice

dott.Silvia Rossi - Giudice rel.

nel procedimento di liquidazione controllata n. r.g. **22/2023** introdotto da

“anche quale titolare dell’impresa individuale a lui intestata”;

letti gli atti della procedura;

letta la memora integrativa depositata dal Gestore della Crisi in data 28.4.2023;

premesso che:

- come meglio identificato in atti, ha proposto ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- L’istante, con il conforto del Gestore della crisi, rappresenta di aver maturato un debito di euro 608.334,00 per lo più derivante da debiti pregressi per aver lo stesso rivestito la carica di socio accomandatario nella società Pietroneni Sas, società cancellata nel 2016, nonché essere stato titolare di altre ditte individuali, cancellate da oltre un anno;
- Il ricorrente dà, altresì, atto di essere titolare, a far data dal 7.1.2021, della ditta individuale con sede a Rimini, via S. Freud 40 con codice attività “procacciatore d’affari”;

ritenuto che

il ricorrente non soddisfa i requisiti di cui all’art. 2 co. 2 lett. d) CCI; invero, lo stesso, titolare di impresa individuale, presenta debiti superiori all’importo di euro 500.000,00.

La giurisprudenza, infatti, ha già da tempo riconosciuto che l'attività di procuratore d'affari è attività che, anche laddove svolta in via personale dal titolare senza organizzazione di mezzi, è soggetta al fallimento (oggi liquidazione giudiziale).

Invero, Cass. n. 8930/2012, di fronte al motivo di ricorso così formulato *“violazione degli articoli 1 e 5, legge fallimentare, e la carenza di motivazione, dal momento che un'impresa di procacciamento d'affari non poteva strutturalmente fallire nell'esercizio di un'attività mediatrice svolta personalmente dal titolare, senza organizzazione aziendale”* ha argomentato come segue: *“il motivo è infondato, dal momento che i requisiti per il fallimento sono soltanto quelli di cui all'art. 1 legge fallimentare, contenente una disciplina speciale ed esaustiva, fondata su criteri squisitamente oggettivi e quantitativi: con superamento definitivo del criterio della prevalenza del capitale sul lavoro, vigente anteriormente alla riforma (d.lgs. 9 gennaio 2006 n.5)”*.

Peraltro, come si legge sia in ricorso sia nella relazione del Gestore della crisi, sussiste non solo il requisito della organizzazione del proprio lavoro, ma anche il requisito della professionalità, da intendersi- come noto- come svolgimento dell'attività in maniera sistematica e continuativa.

Invero, si legge in atti come dal 7.1.2021- per il tramite della ditta individuale regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese (cfr. allegato 5 al ricorso)- _____ ha un incarico con la società [_____ srl SU avente ad oggetto l'attività di promozione della vendita di tutti i prodotti e servizi presenti e futuri nella gamma del committente, con un contratto a tempo determinato per un anno, rinnovabile tacitamente alla scadenza di sei mesi in sei mesi. Da tale incarico | _____ ossia la ditta individuale, riceve un compenso mensile di euro 1332,00 oltre a provvigioni sui contratti nella misura variabile dal 10 al 20%.

E' evidente, dunque, come l'attività di procuratore d'affari svolta tramite la ditta individuale sia attività da cui il ricorrente ritrae ricavi (e, dunque, vi è lo scopo di lucro) e sia rispondente ai canoni di cui all'art. 2082 c.c., ossia alla *“professionalità e organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo dell'attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsezza dei beni predisposti, tanto più quando l'attività non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti”* (Cass.1466/2019).

Quanto al superamento della soglia di euro 500.000,00, sotto la quale si rivesta la qualità di l'impresa minore, è sufficiente, di contro, ricordare che la ditta individuale non è un soggetto giuridico distinto dalla persona fisica, alla luce della confusione in un unico

patrimonio dei rapporti giuridici inerenti l'esercizio dell'impresa e di quelli personali dell'imprenditore; conseguentemente, l'imprenditore diviene soggetto alla liquidazione giudiziale anche in ragione di debiti personali, atteso che tutti i crediti e debiti fanno unitariamente ed inscindibilmente capo all'unico debitore, il quale risponde di essi con tutto il suo patrimonio ex art. 2740 c.c. senza alcuna differenza in ordine alla natura dei debiti stessi (cfr. anche Corte di Appello di Torino, sentenza n. 1439 del 5.10.2010).

La giurisprudenza, del resto, non ha mai nutrito dubbi circa il fatto che *“non vi è distinzione tra i debiti di un imprenditore individuale in ragione della loro natura, civile o commerciale. L'ordinamento italiano non consente, infatti, limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte; tutte egualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento. Solo l'alterità giuridica (ad es., in caso di impresa gestita tramite una società di capitali unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatorio, in base al ben noto principio dell'autonomia patrimoniale perfetta”* (Cass. 8930/12 come richiamata anche da Cass. 1466/2019).

Le considerazioni di cui sopra non cambiano neppure in relazione a debiti pregressi la costituzione della ditta individuale nella quale, una volta aperta, confluiscono (o meglio, si confondono) tutte le pregresse esposizioni debitorie del titolare. La stessa pronuncia della Corte di Legittimità testè citata conclude, infatti, asserendo che l'obbligazione fideiussoria rimasta insoluta determina l'insolvenza del soggetto debitore *“pur se, in ipotesi, anteriore alla genesi dello status di imprenditore, ricollegato all'attività commerciale di procacciatore d'affari”*.

Per le ragioni che precedono, dunque, | titolare della omonima ditta individuale, non possiede i requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett.d) CCI; conseguentemente lo stesso non può accedere alle procedure cd. da sovraindebitamento.

P.Q.M.

DICHIARA il ricorso inammissibile.

Rimini, camera di consiglio del 04/05/2023

Il giudice relatore

Dott.ssa Silvia Rossi

Il Presidente

dott. Francesca Miconi